

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2023, n. 13-7919

Autorizzazione a resistere in giudizio avanti il Giudice di Pace di Acqui Terme (AL) avverso la determinazione di ingiunzione amministrativa n. 962/A11000/2023 del 23/10/2023, relativa al divieto di abbruciamento su tutto il territorio regionale di materiale vegetale nel periodo 1 novembre - 31 marzo dell'anno successivo - (rg. 1266/2023).



Seduta N° 416

Adunanza 18 DICEMBRE 2023

Il giorno 18 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 08:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesis Icardi, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Matteo MARNATI - Maurizio Raffaello MARRONE - Andrea TRONZANO

DGR 13-7919/2023/XI

OGGETTO:

Autorizzazione a resistere in giudizio avanti il Giudice di Pace di Acqui Terme (AL) avverso la determinazione di ingiunzione amministrativa n. 962/A11000/2023 del 23/10/2023, relativa al divieto di abbruciamento su tutto il territorio regionale di materiale vegetale nel periodo 1 novembre – 31 marzo dell'anno successivo - (rg. 1266/2023).

A relazione di: Caucino

Visto il giudizio promosso dal sig.re *omissis* avanti al Giudice di Pace di ACQUI TERME (AL), avverso la determinazione di ingiunzione amministrativa n. 962/A11000/2023 del 23/10/2023 relativo al divieto di abbruciamento su tutto il territorio regionale di materiale vegetale nel periodo 1 novembre – 31 marzo dell'anno successivo (rg. 1266/2023);

dato atto che il Dirigente della competente struttura regionale, valutate le richieste di parte e ritenutele in tutto o in parzialmente infondate, propone, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera k, della legge regionale 23/2008, di resistere avvalendosi del patrocinio del dott. Luca Bonifacio e del dott. Andrea Dublino, congiuntamente o disgiuntamente, in qualità di funzionari ai sensi dell'art 6, comma 9 del d.lgs. n. 150/2011;

dato atto, inoltre, che risulta necessario nonché urgente, stante l'avvenuta fissazione, in data 08/01/2024, della prima udienza, provvedere alla costituzione in giudizio dell'Ente per resistere alla domanda avversaria nel termine perentorio di 10 giorni antecedenti l'udienza medesima;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla d.g.r. 1 – 3361 del 14 giugno 2022;

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di autorizzare, al fine di difendere i provvedimenti regionali sanzionatori di cui in premessa, il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio promosso avanti al Giudice di Pace di ACQUI TERME (AL) come in premessa descritto, per esercitare le conseguenti attività processuali a tutela dell'Ente nel giudizio e nelle eventuali successive esecuzioni, ivi compresa ogni opportuna eccezione, nonché a conciliare le controversie avvalendosi della Direzione Risorse finanziarie, Settore politiche fiscali e Contenzioso amministrativo ed in particolare attraverso il patrocinio del dott. Luca Bonifacio e del dott. Andrea Dublino, congiuntamente o disgiuntamente, in qualità di funzionari ai sensi dell'art 6, comma 9 del d.lgs. n. 150/2011, a tal fine eleggendo domicilio presso la medesima struttura in Torino - Piazza Piemonte 1 e domicilio digitale agli indirizzi pec: luca.bonifacio@cert.regione.piemonte.it e andrea.dublino@cert.regione.piemonte.it ;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.